

La nuova modalità di costituzione delle startup innovative

Una procedura digitale, semplice e gratuita
per avviare le nuove imprese innovative



1. DATI SULLA NUOVA MODALITÀ DI COSTITUZIONE DIGITALE (1)

1.1 Trend nazionali

Al 31 dicembre 2019 sono **2.769** le startup innovative avviate grazie a una modalità di costituzione digitale e gratuita².

Tra queste, **2.005** hanno optato per una **procedura interamente online**, con la validazione degli atti fondativi mediante firma digitale (art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale) tramite la piattaforma startup.registroimprese.it. A queste si aggiungono 346 imprese che hanno completato la procedura di costituzione online, ma che sono ancora in attesa dell'iscrizione nella sezione dedicata del Registro delle Imprese³.


Sono **764** le imprese che hanno scelto di utilizzare la nuova procedura **avvalendosi dei servizi d'assistenza offerti dalla propria Camera di Commercio** di riferimento (procedura ex art. 25 CAD, "Firma autenticata"). Oltre al supporto ricevuto, un ulteriore vantaggio di questa modalità risiede nel fatto che lo status di startup innovativa viene attribuito già al momento della costituzione⁴.

Solo **57** delle 2.769 startup innovative costituite online non risultavano più iscritte in sezione speciale alla data di riferimento. Tutte risultano aver cessato l'attività d'impresa. Inoltre, altre **51** imprese risultano

avere procedure di liquidazione in corso, mentre **4** imprese risultano inattive. Il totale delle nuove aziende innovative interessate dalla policy e attualmente in attività è quindi pari a **2.657** unità.

Le iscrizioni di startup innovative costituite con la nuova modalità digitale registrano un significativo rialzo nel quarto trimestre 2019, rispetto ai precedenti. Come si evince dalla **Figura 1**, negli **ultimi tre mesi**, si sono iscritte alla sezione speciale **262** startup (89 a ottobre, 81 a novembre, 92 a dicembre), numero in netto rialzo rispetto alle 201 del trimestre precedente, e superiore anche al dato registrato durante il quarto trimestre 2018 (216).

Figura 1: Iscrizioni in sezione speciale delle startup innovative costituite online, Q3 2016-Q4 2019 (dati per trimestre)



Considerando le imprese iscrittesi nella sezione speciale del Registro dedicata alle startup innovative nel quarto trimestre del

¹ L'autore di questo Rapporto è Emanuele Parisini, in collaborazione con Paolo Carnazza.

² Considerando anche le procedure ancora in corso, il numero di imprese che ha utilizzato la procedura online è pari a 3.115 unità.

³ Nel caso di procedura ex art. 24 CAD, l'iscrizione dell'impresa nella sezione speciale delle startup innovative è subordinata a un controllo di conformità sugli atti effettuato dalla CCIAA competente.

⁴ Si segnalano inoltre **81** startup che hanno optato per costituire l'azienda offline tramite atto pubblico (ossia, rivolgendosi a un notaio), ma utilizzando comunque il modello tipizzato previsto dalla modalità di costituzione online. In assenza dei due elementi chiave dell'agevolazione (gratuità e digitalizzazione) queste imprese non saranno prese in considerazione ai fini di questo rapporto.

2019, e circoscrivendo ulteriormente il campo a quelle costituite nello stesso periodo⁵, risulta che quasi 4 startup innovative su 10 hanno adottato la nuova modalità di costituzione (39,8%, Figura 2): un dato leggermente inferiore rispetto ai valori registrati negli ultimi 12 mesi (Figura 3).

Figura 2: Incidenza utilizzo nuova modalità nel quarto trimestre 2019





Figura 3: Incidenza utilizzo nuova modalità negli ultimi 12 mesi



⁵ Altre imprese, infatti, potrebbero essere state costituite in un momento precedente: si può beneficiare dello status di startup innovativa anche successivamente alla costituzione, purché l'impresa abbia meno di cinque anni, e sia in possesso degli altri requisiti previsti dal [d.l. 179/2012](#), art.25, comma 2. Inoltre, per effetto dei controlli di conformità eseguiti dalle singole CCIAA, alcune startup costituite online in autonomia hanno ottenuto la registrazione nella

1.2 Distribuzione territoriale⁶

La nuova modalità di costituzione online è stata utilizzata in tutte le regioni italiane.

Distribuzione regionale delle startup costituite con la nuova modalità (Solo startup non cessate)		
Regione	n. costituite online	% tot. Nazionale
Lombardia	745	27,5%
Veneto	302	11,1%
Lazio	297	10,9%
Campania	205	7,6%
Emilia-Romagna	148	5,5%
Sicilia	141	5,2%
Piemonte	117	4,3%
Toscana	117	4,3%
Puglia	117	4,3%
Marche	87	3,2%
Calabria	74	2,7%
Trentino-Alto Adige	59	2,2%
Sardegna	54	2,0%
Liguria	54	2,0%
Friuli-Venezia Giulia	51	1,9%
Abruzzo	48	1,8%
Basilicata	35	1,3%
Umbria	33	1,2%
Molise	27	1,0%
Valle d'Aosta	1	0,0%
Totale	2.712	100 %

sezione speciale in un momento successivo rispetto alla costituzione dell'impresa.

⁶ I dati qui rappresentati considerano le startup innovative costituite online a partire dal luglio del 2016 e ancora iscritte nella sezione speciale al 31 dicembre 2019: non tengono conto, pertanto, delle 57 startup costituite con la nuova modalità e oggi non più iscritte in sezione speciale di cui si è detto sopra.

La prima regione per utilizzo della modalità digitale rimane la **Lombardia**, che consolida la sua posizione di vertice con **745** startup costituite online, oltre un quarto del totale nazionale (27,5%). In seconda e terza posizione si collocano il **Veneto**, con 302 (11,1%), e il **Lazio**, con 260 (11%). Altre regioni in cui la nuova procedura è stata utilizzata da almeno 100 startup sono Campania (205 startup), Emilia-Romagna (148), Sicilia (141), Toscana Puglia e Piemonte (tutte e tre con 117 startup).

D'altro canto, la nuova modalità risulta ancora sotto-utilizzata in alcune regioni che pur vantano una significativa presenza di nuove imprese innovative. Caso più evidente è quello dell'Emilia-Romagna, che ospita l'8,6% delle startup innovative ma solo il 5,5% di quelle costituite online.

Passando al livello provinciale, **Milano** si conferma l'area più fertile per la creazione di startup innovative tramite la nuova modalità con **456** imprese avviate online (16,8% del totale nazionale). In seconda posizione c'è **Roma** (260, 9,6%). A grande distanza completano la top-5 **Padova**, con 92, **Verona**, con 81, e **Bergamo**, con 75.

Nel complesso, sono state costituite startup innovative online in **103 province**.

Anche in questo caso, **alcuni territori molto popolosi risultano sottorappresentati: Torino rappresenta un caso emblematico**, in quanto quarta provincia in Italia per popolazione di startup innovative (376), ma con solo 40 imprese create online.

1.3 Tasso di adozione e misure di efficienza

La distribuzione territoriale delle startup innovative costituite online non è soltanto funzione della popolazione complessiva di imprese innovative localizzate nell'area: il dato è fortemente influenzato dal **tasso di adozione** della nuova modalità sul totale delle nuove startup costituite.

La nuova modalità è stata scelta, come sopra indicato, dal **36,4%** delle startup costituite **negli ultimi 12 mesi**. Questa incidenza media nazionale nasconde tuttavia forti disomogeneità regionali.

Nell'ultimo anno, la prima regione italiana per tasso di adozione della modalità di costituzione online è la **Basilicata**, in cui il **70%** delle startup costituite ha optato per la nuova procedura. Solo altre due regioni superano la soglia del 50%, la **Sardegna** e il **Veneto**. Tra le regioni con una popolazione di startup più rilevante, **Lombardia** si colloca qualche punto percentuale al di sopra della media nazionale; compaiono invece nella parte bassa della graduatoria **Lazio**, **Piemonte**, **Umbria** ed **Emilia-Romagna**.

Tale dato cela rilevanti disomogeneità anche all'interno della stessa regione, in cui non di rado coesistono province – e, di conseguenza, Camere di Commercio, le cui aree di competenza coincidono ancora in buona parte con il livello provinciale – che presentano tassi di adozione molto diversi tra loro.

Tasso di adozione della modalità online sul totale delle nuove startup Classifica per regione, dicembre 2018- dicembre 2019		
Regione	%	costituite online
Basilicata	52%	14
Sardegna	46%	18
Veneto	40%	99
Calabria	34%	27
Liguria	32%	14
Toscana	31%	37
Molise	29%	5
Sicilia	29%	34
Lombardia	28%	243
Lazio	28%	90
Puglia	28%	38
Campania	25%	55
Abruzzo	25%	19
Trentino-Alto Adige	25%	22
Friuli-Venezia Giulia	24%	15
Piemonte	22%	44
Marche	21%	18
Emilia-Romagna	18%	49
Umbria	16%	10
Valle d'Aosta	0%	0
Italia	36,4%	849

Circoscrivendo l'analisi alle prime dieci province per startup costituite negli ultimi 12 mesi, emerge come tre di esse, tutte localizzate nell'area lombardo-veneta, registrino un tasso di adozione superiore alla media nazionale: **Verona, Bergamo e Treviso**. Segue a poca distanza Padova (35%), ma nelle altre province maggiori, la modalità online è utilizzata ancora da una

netta minoranza delle startup. **Milano** (24%) si posiziona al di sotto della media nazionale, mentre emblematici sono i casi di Napoli, Bologna e Torino che non superano il 20%. Altro indicatore per cui si riscontrano variazioni significative a livello territoriale è il **tempo d'attesa medio** tra la data di costituzione dell'impresa e l'ottenimento dello status di startup innovativa. Infatti, mentre l'atto e lo statuto standard consentono che la costituzione avvenga immediatamente, l'ingresso nella sezione speciale del Registro delle Imprese richiede una verifica da parte della CCIAA di competenza sul possesso dei requisiti di startup innovativa di cui al d.l. 179/2012. In media, una startup innovativa costituita online attende **33,9 giorni** per ottenere l'iscrizione nella sezione speciale delle startup innovative: un tempo d'attesa ridotto però a soli 22,6 giorni per le società costituite nell'ultimo anno.

Tasso di adozione della modalità online sul totale delle nuove startup Classifica prime 10 province per startup costituite, ottobre 2018-settembre 2019			
Prov.	totali costituite	costituite online	online/ totale
Verona	56	30	54%
Bergamo	66	31	47%
Treviso	54	22	41%
Padova	62	22	35%
Brescia	77	26	34%
Roma	277	75	27%
Milano	574	138	24%
Bologna	73	12	16%
Torino	125	14	11%
Napoli	96	9	9%

2. UN SERVIZIO CHE FA LA DIFFERENZA: L'UFFICIO AQI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

L'ufficio AQI (Assistenza Qualificata alle Imprese) assorbe le funzioni del servizio di assistenza specialistica delle Camere che, da luglio 2016 a fine giugno 2017, ha aiutato gli startupper nella delicata fase di rodaggio della nuova modalità di costituzione online.

Con l'AQI, la Camera di Commercio supporta gratuitamente e con un servizio su misura le startup che vogliono costituirsi o – dal 22 giugno 2017 ([notizia correlata](#)) – *modificare* il proprio atto costitutivo e statuto.

Tramite il proprio ufficio AQI, la CCIAA accompagna l'imprenditore in tutte le tappe del processo: dalla verifica della correttezza del modello alla sua registrazione all'Agenzia delle Entrate, fino alla trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al Registro delle Imprese e ogni altra attività necessaria, secondo quanto stabilito dall'art. 25 del [Codice dell'Amministrazione Digitale](#) (CAD).

Per gli utenti con elevate competenze normative rimane la possibilità di sottoscrivere gli atti ai sensi dell'art. 24 del CAD, procedendo in autonomia nella compilazione del modello, nella registrazione all'Agenzia delle Entrate e nella trasmissione della pratica di Comunicazione Unica con i consueti software per la elaborazione e l'invio delle pratiche al Registro delle Imprese.

Come si attiva il supporto dell'ufficio AQI della Camera?

Dopo aver compilato atto e statuto l'imprenditore inserisce i propri dati di contatto, in modo da rendersi raggiungibile dall'ufficio AQI della CCIAA competente che provvederà a fissare un appuntamento.

Tutte le informazioni sull'iter e sulle operazioni che saranno svolte con l'ausilio della Camera di Commercio sono illustrate dettagliatamente nella piattaforma startup.registroimprese.it, sezione "Crea o modifica startup".

Quali vantaggi?

L'ufficio AQI consente ai fondatori delle startup innovative di portare a termine la costituzione della società e alle modifiche di atto costitutivo e statuto nel pieno rispetto degli standard legali e formali e con il vantaggio dell'immediata iscrizione nel Registro delle Imprese.

Con il supporto della Camera il neo imprenditore ha la certezza che la documentazione prodotta è formalmente corretta e che non necessita di ulteriori modifiche per ottenere l'iscrizione nel Registro delle Imprese e la registrazione fiscale del modello all'Agenzia delle Entrate.

3. LA NUOVA PROCEDURA: COME FUNZIONA E QUALI VANTAGGI COMPORTA

Risale al 17 febbraio 2016 il [Decreto](#) con cui, dando attuazione all'art. 4, comma 10 bis del [decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3](#), convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33 (Investment Compact), il Ministro dello Sviluppo Economico ha introdotto la nuova, pionieristica modalità per la costituzione di startup innovative in forma di società a responsabilità limitata. Tale disciplina è stata poi dettagliata con il [Decreto](#) del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica e con la correlata [Circolare](#) 3691/C del 1° luglio 2016, che ne hanno fissato al 20 luglio 2016 la data d'avvio.

A partire dal 22 giugno 2017, inoltre, ai sensi del [Decreto](#) del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 ottobre 2016, e del successivo [Decreto direttoriale](#) del 4 maggio 2017, le startup innovative costituite online possono ricorrere alla piattaforma dedicata anche per modificare il proprio atto costitutivo o il proprio statuto.

Una raccolta delle fonti normative, delle guide e della modulistica inerenti alla nuova modalità di costituzione delle startup innovative sono disponibili al seguente link: startup.infocamere.it/atst/help/

Gli aspetti più innovativi e vantaggiosi della nuova modalità sono:

- la sua *gratuità*: al netto delle imposte di registrazione fiscale dell'atto e dell'imposta di bollo, non sono previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa, con un considerevole risparmio per gli imprenditori;
- il carattere di *disintermediazione* tipico del processo: non è necessaria la presenza di una figura che verifichi l'identità dei sottoscrittori dell'atto, già assicurata dall'obbligo di utilizzo della *firma digitale*, e l'imprenditore viene responsabilizzato sulle scelte strategiche da prendere in fase di costituzione;

- la possibilità per i contraenti di redigere e sottoscrivere l'atto costitutivo e lo statuto online mediante una *piattaforma web dedicata*, anche attraverso salvataggi successivi;
- il ricorso a un *modello standard* di atto costitutivo e di statuto, introdotto dal Decreto citato, che consente rapidità di compilazione e certezza del diritto ma, allo stesso tempo, risulta personalizzabile da parte dell'imprenditore;
- il *formato elettronico elaborabile XML* dell'atto, che consente di garantire fedelmente la conformità al modello standard, di eseguire una serie di controlli automatici sui dati compilati e di arricchire di nuove informazioni strutturate il Registro delle Imprese;
- la *volontarietà*: gli imprenditori possono scegliere liberamente tra la procedura ordinaria mediante atto pubblico e la nuova modalità e, all'interno di questa, se ricorrere o meno ai servizi di accompagnamento forniti presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 25 del CAD.

La scelta di rivolgere il decreto attuativo al tipo societario della società a responsabilità limitata è dettata da due ragioni: in primo luogo la rilevanza numerica delle startup costituite in questa forma, che rappresentano stabilmente oltre l'80% del numero complessivo; in secondo luogo, si è tenuto conto del regime particolarmente favorevole che il legislatore ha riservato alle startup innovative costituite secondo questa tipologia. Esse hanno, infatti, la possibilità, altrimenti circoscritta alle società per azioni, di creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione), effettuare operazioni sulle proprie quote, emettere strumenti finanziari partecipativi e offrire al pubblico quote di capitale.